## REGOLAMENTO (CE) N. 442/2007 DEL CONSIGLIO

#### del 19 aprile 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDURA

### 1. Misure in vigore

- (1) Il 22 gennaio 2001, con il regolamento (CE) n. 132/2001 (²), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR/t («le misure esistenti») sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l'altro, dell'Ucraina. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali misure viene indicata come «l'inchiesta iniziale».
- (2) Il 17 maggio 2004, in seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 993/2004 (2), ha esentato dai dazi antidumping istituiti

dal regolamento (CE) n. 132/2001 le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato da società i cui impegni sarebbero stati accettati dalla Commissione. Con il regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione (4), gli impegni sono stati accettati per un determinato periodo fino al 20 maggio 2005. Tali impegni avevano lo scopo di tenere conto di alcuni effetti dell'allargamento dell'Unione europea a venticinque Stati membri.

Con il regolamento (CE) n. 945/2005, in seguito a un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi al prodotto in esame qualora incorporato in altri concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio, con altre sostanze e elementi nutritivi marginali.

# 2. Domanda di riesame

- (4) A seguito della pubblicazione, il 5 maggio 2005, di un avviso di imminente scadenza (5), il 25 ottobre 2005 è stata presentata una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di nitrato di ammonio.
- (5) Il richiedente ha affermato, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che esiste il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina («il paese interessato»).

 <sup>(</sup>¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005,

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

pag. 1). (3) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU C 110 del 5.5.2005, pag. 15.